



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)
e dal Ministro della giustizia (CARTABIA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2022

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	17
Disegno di legge	»	32

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge persegue gli obiettivi fissati dal PNRR in tema di giustizia e di processo tributari.

A tal fine esso reca quattro articoli:

- Articolo 1: Disposizioni in materia di giustizia tributaria;
- Articolo 2: Disposizioni in materia di processo tributario;
- Articolo 3: Copertura finanziaria;
- Articolo 4: Disposizioni transitorie e finali.

ART. 1. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

L'articolo 1 novella il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, con l'introduzione di modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria, disposte con gli interventi previsti dal comma 1. Nel complesso, l'intervento persegue la razionalizzazione del sistema della giustizia tributaria attraverso la professionalizzazione del giudice di merito, con la previsione della figura del magistrato tributario professionale, e apporta le conseguenti, necessarie modifiche alle norme che disciplinano il reclutamento, la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle commissioni tributarie.

Nel dettaglio, al comma 1, la lettera *a*) introduce il nuovo articolo 1-*bis* nel decreto legislativo n. 545 del 1992, volto a disciplinare la giurisdizione tributaria, esercitata dai magistrati tributari professionali a tempo pieno, assunti tramite concorso pubblico le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dagli articoli da 4 a 4-*quater* del medesimo decreto legislativo, come rispettivamente sostituito e introdotti dal comma 1,

lettere *c*) e *d*), dell'articolo qui illustrato. Il nuovo articolo 1-*bis* fissa l'organico dei magistrati tributari in 450 unità presso le commissioni tributarie provinciali e 126 unità presso le commissioni tributarie regionali. Inoltre il nuovo articolo precisa che la giurisdizione tributaria è esercitata sia dai nuovi magistrati tributari a tempo pieno che dai giudici tributari nominati presso le commissioni tributarie, presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico istituito dall'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ciò al fine di accompagnare i giudici attualmente in organico al completamento della loro carriera, valorizzando dunque le figure professionali esistenti.

Con la lettera *b*) si interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 545 del 1992, prevedendo che i presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i presidenti di sezione delle stesse, siano nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari (ovvero tra i « togati » degli attuali giudici tributari) e i nuovi magistrati tributari professionali, in servizio o a riposo. Inoltre, la disposizione modifica i criteri in base ai quali redigere la graduatoria per le nomine ai posti direttivi, sostituendo il riferimento alle tabelle E ed F del decreto legislativo n. 545 del 1992 con quello alle nuove disposizioni introdotte nell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo dal presente disegno di legge, alla lettera *l*) del comma 1 dell'articolo qui illustrato.

La lettera *c*) riformula l'articolo 4 del decreto legislativo n. 545 del 1992, stabilendo che la nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso pubblico per esami, bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo. Il concorso è articolato in una prova scritta che ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e che consiste nella redazione di due elaborati teorici

e una prova pratica, nonché in una prova orale. Le suddette prove vertono sulle materie indicate nella seguente tabella, ove sono riportati anche i voti minimi da conseguire (commi 1, 2, 3, 4 e 5 del nuovo articolo 4).

Prova di concorso	Materie oggetto della prova	Punteggio minimo da conseguire
Prima prova scritta	diritto tributario	12/20 per accedere all'orale
Seconda prova scritta	diritto civile o commerciale	12/20 per accedere all'orale
Prova pratica scritta	redazione di una sentenza tributaria	12/20 per accedere all'orale
Prova orale	diritto tributario e diritto processuale tributario; diritto civile e procedura civile; diritto penale; diritto amministrativo e costituzionale; diritto commerciale e fallimentare; diritto dell'Unione europea; diritto internazionale pubblico e privato; elementi di contabilità aziendale e bilancio; elementi di informatica giuridica; colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco	Per conseguire l'idoneità: 6/10 in tutte le materie indicate (nove in totale) tranne il colloquio sulla lingua straniera, su cui si deve conseguire la sufficienza
<u>La votazione complessiva finale non può essere inferiore a novanta.</u>		

Infine, il comma 6 del nuovo articolo 4 prevede la nomina, quali componenti della commissione esaminatrice, di docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale, i quali partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Tale nomina avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti.

Il comma 7 reca disposizioni specifiche per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano.

La lettera *d*) introduce tre nuovi articoli al decreto legislativo n. 545 del 1992:

– l'articolo 4-*bis*, che detta i requisiti per la partecipazione al concorso per magistrato tributario (laurea in giurisprudenza, cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili; condotta incensurabile; non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso; altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti);

- l'articolo 4-ter, che disciplina l'indizione del concorso e lo svolgimento della prova scritta. In particolare, la disposizione prevede che il concorso sia bandito, di norma annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta. In considerazione del numero di domande di partecipazione presentate, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente a Roma e in altre sedi, a condizione che sia assicurato il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con dette sedi. In tal caso, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove nella sede di Roma. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari professionali ovvero tra i giudici tributari togati (ovvero quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari) in servizio o a riposo presenti nel ruolo di cui all'articolo 1-bis, comma 1. Tra questi componenti, uno deve avere un'anzianità di servizio non inferiore a otto anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo del Ministero dell'economia e delle finanze dell'Area funzionari. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giu-

risdizionali limitatamente alla durata delle prove. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e confluiranno nell'apposto capitolo di spesa relativo alla missione « Giustizia tributaria » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La misura del contributo è aggiornata ogni tre anni in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

- l'articolo 4-quater disciplina la nomina e la composizione della commissione esaminatrice del concorso per magistrato tributario, nonché la definizione dei criteri per la valutazione degli elaborati scritti e della prova orale. In particolare la commissione è presieduta da un presidente di commissione tributaria regionale ed è composta da altri cinque magistrati, scelti tra quelli ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, e da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario e gli altri titolari di una delle altre materie oggetto di esame. Per ciascun componente è nominato un supplente e comunque non possono essere nominati componenti coloro che nei dieci anni precedenti abbiano prestato a qualsiasi titolo attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso nelle diverse magistrature. Non possono essere altresì nominati componenti della commissione di concorso coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi. Le altre disposizioni previste dall'articolo in esame sono coerenti con la normativa relativa alle procedure concorsuali per magistrato ordinario.

La lettera e) riformula l'articolo 5 del decreto legislativo n. 545 del 1992 alla luce

della nuova disciplina sull'accesso alla magistratura tributaria. La disposizione prevede che i componenti delle commissioni tributarie regionali e di secondo grado sono nominati tra i futuri magistrati tributari e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

Con la lettera *f*) si disciplina l'assegnazione al giudice monocratico dei ricorsi di primo grado concernenti le controversie di valore fino a 3.000 euro. La disposizione si rende necessaria a seguito dell'introduzione con il presente disegno di legge, all'articolo 2, della competenza per valore del giudice monocratico.

Si prevede, con l'introduzione del comma 1-*ter* dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 545 del 1992, che il presidente della sezione possa rinnovare l'assegnazione nel caso in cui la controversia avrebbe dovuto essere trattata dalla commissione di primo grado in altra composizione (collegiale o monocratica).

La lettera *g*) interviene all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 545 del 1992, prevedendo che i componenti delle commissioni tributarie non debbano aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sessantasette anni di età, anziché, come attualmente previsto, settantadue anni di età.

La successiva lettera *h*) introduce un comma nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 545 del 1992, stabilendo che ai magistrati tributari assunti con concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in tema di incompatibilità (articoli 16, 17, 18 e 19 del regio decreto n. 12 del 1941).

La lettera *i*) modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992 al fine di prevedere che alla prima e alle successive

nomine dei magistrati tributari assunti con concorso, nonché a quelle dei giudici tributari presenti nel ruolo unico, conseguenti ai concorsi interni per passaggi di funzione e di grado, si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Si prevede, inoltre, l'abrogazione dei commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 9.

La lettera *l*) modifica in più punti l'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Nello specifico, il comma 1 viene modificato al fine di precisare che in nessun caso la nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dà luogo a un rapporto di pubblico impiego. Inoltre, al successivo comma 2 si stabilisce che tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel citato ruolo unico, sia i nuovi magistrati tributari) cessano dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età. Viene altresì riformulato il comma 4, prevedendo che i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto. La lettera *l*), inoltre, introduce i nuovi commi 4-*bis* e 4-*ter* all'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Il comma 4-*bis* stabilisce che, ferme restando le modalità indicate nel comma 4-*ter*, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F, che viene sostituita secondo quanto previsto dalla lettera *r*) del comma 1 dell'articolo 1 qui illustrato. Il nuovo comma 4-*bis* prevede altresì che in caso di

vacanza di posti in una delle funzioni, direttive e non, dei componenti delle commissioni tributarie presso una sede giudiziaria, il Consiglio di presidenza bandisca, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, interPELLI per il trasferimento di giudici, al quale possono partecipare giudici che ricoprono la medesima funzione oggetto di interPELLO e giudici che ricoprono una funzione superiore. Il successivo comma 4-ter disciplina le modalità per l'assegnazione degli incarichi e in particolare:

- prevede che la vacanza in una delle funzioni delle commissioni tributarie, direttive e non, sia portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;

- specifica altresì che alla nomina in ciascuno degli incarichi si proceda sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle suindicate categorie ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità stabilite all'articolo 8. L'esclusione dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico senza essere in possesso dei requisiti prescritti è deliberata dal Consiglio di presidenza;

- stabilisce che la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità

di punteggio, la maggiore anzianità anagrafica.

Infine, viene interamente riformulato il comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992 al fine di disciplinare il giudizio di demerito. La disposizione, nello specifico, stabilisce che tale giudizio è espresso dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria se, alternativamente, nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre, è stata irrogata al candidato una sanzione disciplinare oppure il rapporto annuo tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato sia pari o superiore al 60 per cento.

La lettera m) modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992 al fine di precisare che i componenti delle commissioni tributarie per i quali il Ministero dell'economia e delle finanze determina il compenso fisso mensile sono quelli presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico istituito dall'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. A questi ultimi continua ad applicarsi il limite massimo di 72.000 euro lordi annui riferito al trattamento economico a qualunque titolo spettante.

La lettera n), con l'inserimento dell'articolo 13-bis nel decreto legislativo n. 545 del 1992, dispone l'equiparazione della retribuzione dei nuovi magistrati tributari, reclutati per concorso, a quella dei magistrati ordinari, prevedendo che ai primi si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano il trattamento economico dei magistrati ordinari (comma 1). Il comma 2 del nuovo articolo precisa che gli stipendi dei magistrati tributari sono determinati esclusivamente in base all'anzianità di servizio e i relativi importi vengono indicati nella tabella F-bis aggiunta al decreto legislativo

n. 545 del 1992, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 24 settembre 2021. Oltre alle retribuzioni indicate in detta tabella, ai fini del trattamento economico complessivo da riconoscere ai magistrati tributari, è fatta salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai magistrati ordinari.

La lettera *o)* modifica il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 relativo alle attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sopprimendo le parole: « affidandone l'incarico ad uno dei componenti » e introduce, altresì, due nuovi commi al medesimo articolo. In particolare, con il nuovo comma *2-bis* si istituisce l'Ufficio ispettivo presso l'organo di autogoverno dei giudici tributari, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. La disposizione è volta a garantire una vigilanza efficace sull'attività giurisdizionale svolta presso le commissioni tributarie, disponendo ispezioni nei confronti del personale giudicante. Detto ufficio può svolgere attività congiunte con il competente ufficio della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di effettuare i controlli di rispettiva competenza. Inoltre, col comma *2-ter*, oltre a stabilire che i componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie, si prevede che il trattamento economico spettante ai componenti giudici tributari è pari alla metà di quello corrisposto nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria. Si tratta di un trattamento economico sostitutivo dei compensi fissi e variabili di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Con la lettera *p)* si introduce l'articolo *24-bis* nel decreto legislativo n. 545 del 1992, al fine di istituire l'Ufficio del massi-

mario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'ufficio sostituisce di fatto, accentrandone le funzioni, gli attuali uffici del massimario presenti presso tutte le commissioni tributarie regionali, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545. Tale ultima disposizione è contestualmente abrogata, ai sensi della successiva lettera *q)*. Il comma 1 del nuovo articolo *24-bis* prevede che all'Ufficio in questione siano assegnati quindici giudici o magistrati tributari e un direttore responsabile, mentre il comma 2 disciplina le modalità di nomina a componente dell'Ufficio del massimario nazionale, i requisiti per ricoprire l'incarico e la sua durata quinquennale non rinnovabile. Per quanto concerne i requisiti è richiesto l'effettivo esercizio per non meno di sette anni delle funzioni giurisdizionali. Inoltre, ai sensi del comma 7 del nuovo articolo *24-bis* i componenti del citato Ufficio possono essere esonerati dallo svolgimento delle funzioni giurisdizionali presso le commissioni tributarie. In tal caso, a differenza di quanto previsto per i componenti dell'Ufficio ispettivo, detto esonero non è obbligatorio ma a discrezione del Consiglio di presidenza. I medesimi componenti che siano giudici tributari percepiscono un trattamento economico sostitutivo di quello stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992, parametrato alla metà di quello più elevato corrisposto nello stesso periodo ai presidenti delle commissioni tributarie. I commi 3 e 4 attribuiscono all'Ufficio il compito di massimare le sentenze di secondo grado e quelle più significative di primo grado e prevedono che le massime andranno ad alimentare la banca dati di giurisprudenza di merito, nell'ambito del servizio di documentazione economica e finanziaria del Ministero dell'economia e delle finanze, istituito in conformità alla legge sullo statuto del contribuente. Il successivo comma 5 prevede altresì un'apposita con-

venzione volta a regolamentare le modalità per consentire alla Corte di cassazione la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito. Infine il comma 6 della disposizione prevede che l'Ufficio del massimario nazionale si avvalga del personale amministrativo assegnato all'organo di autogoverno e appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento al contingente di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

La lettera *q*) reca, come detto, l'abrogazione espressa dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 545 del 1992 a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Con la lettera *r*), la tabella F allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992 è sostituita da una nuova tabella recante i punteggi attribuiti ai giudici tenuto conto delle funzioni svolte dagli stessi nell'ambito delle commissioni tributarie ed è aggiunta la tabella *F-bis* recante gli importi degli stipendi dei magistrati tributari, di cui all'articolo 13-*bis*, comma 2, rivalutati con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021.

La lettera *s*) abroga le tabelle C, D ed E allegate al medesimo decreto legislativo, a decorrere dall'entrata in vigore della legge.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge abroga il comma 311 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasfuso nel nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il comma 3 prevede una riserva di posti del 15 per cento nei primi tre bandi di concorso per l'assunzione di magistrati tributari di cui al nuovo articolo 4 del decreto legislativo n. 545 del 1992. La riserva riguarda i cosiddetti giudici « laici » appartenenti al ruolo unico, ovvero giudici in servizio presso le commissioni tributarie non appartenenti alle magistrature ordinaria, militare

contabile ed amministrativa. I requisiti previsti per gli aventi diritto alla riserva sono: la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguite in seguito ad un corso universitario di almeno quattro anni, l'iscrizione al ruolo unico da almeno sei anni e il non percepire alcun trattamento pensionistico.

I commi da 4 a 8 prevedono l'opzione per l'esercizio esclusivo delle funzioni giurisdizionali tributarie da parte dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili già in servizio presso le commissioni tributarie e ne definiscono il procedimento. I giudici che esercitano l'opzione, con contestuale definitivo transito nella giurisdizione tributaria, non possono essere in numero superiore a cento, ai sensi del comma 4. Si prevede che il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non possa superare le cinquanta unità e, ove optino più di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne possa comunque ammettere al transito più di cinquanta.

Il successivo comma 5 stabilisce che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di consentire l'esercizio dell'opzione, individua l'elenco delle sedi giudiziarie con i posti vacanti, prioritariamente presso le commissioni tributarie regionali e di secondo grado, e bandisce l'interpello per la loro copertura, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge. A detto interpello possono partecipare, ai sensi del comma 6, esclusivamente i magistrati che non abbiano compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione e che non siano stati destinatari di giudizio di demerito (come disciplinato dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dal presente disegno di legge) nei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'interpello.

Il comma 7 introduce un termine di chiusura della selezione da parte del Consiglio

di presidenza che, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, deve rendere nota la graduatoria degli aventi diritto, attribuendo punteggi che tengono conto dell'anzianità nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali nella magistratura di provenienza sommata a quella eventualmente maturata in altra magistratura, alla data di scadenza per l'invio della domanda di partecipazione. A tale punteggio si aggiunge l'anzianità maturata, sempre alla predetta data, per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le commissioni tributarie, limitatamente al periodo eccedente i cinque anni di appartenenza nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183. A tali fini, ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico è considerato come diciotto mesi di anzianità. I vincitori transitano definitivamente nella giurisdizione tributaria e sono contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 545 del 1992 come modificato dal presente disegno di legge.

Infine, il comma 8 stabilisce che, all'atto del transito del magistrato nella giurisdizione tributaria lo stesso conserva a tutti i fini, giuridici ed economici, l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto al comma 7, con inquadramento nella qualifica di cui alla tabella F-*bis* sulla base di tale anzianità.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente disegno di legge e a quelle previste dal PNRR in materia di giustizia tributaria, i commi 9 e 10 autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere:

- 100 unità di magistrati tributari con la procedura di cui ai commi da 4 a 7 (opzione per l'esercizio esclusivo delle funzioni giurisdizionali tributarie da parte dei magi-

strati ordinari, amministrativi, militari e contabili già in servizio presso le commissioni tributarie) per l'anno 2023 (comma 9);

- 476 unità di magistrati tributari mediante concorso (articolo 4 del decreto legislativo n. 545 del 1992 come modificato dal presente disegno di legge), articolati in 68 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 (comma 9);

- per l'anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari e 50 unità di personale da inquadrare nell'Area assistenti, da destinare agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie (comma 10, lettera *c*). Tali assunzioni si rendono necessarie tenuto conto dei numerosi pensionamenti registrati nell'ultimo quinquennio, che stanno rendendo gravoso il supporto alla funzione giurisdizionale, col rischio, in taluni casi, di chiusura delle sedi per mancanza di personale, e inevitabili ritardi nella definizione dei giudizi;

- per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di commissioni tributarie e 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze (comma 10, lettera *a*));

- per l'anno 2022, 25 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, di cui 15 unità da destinare agli uffici della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze e 10 unità da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (comma 10, lettera *b*). Tali assunzioni sono giustificate dalle nuove competenze, previste dall'intervento normativo in esame, relative ai procedimenti amministrativi da gestire connessi alle assunzioni dei magistrati tributari e ai nuovi Uffici (ispettivo e del massimario) istituiti presso l'organo di autogoverno della giustizia tributaria. Per far fronte a tali esigenze il comma 10 istituisce, a decorrere dal 1° ottobre 2022, anche due uffici dirigenziali di

livello non generale della Direzione della giustizia tributaria aventi funzioni, in particolare, in materia di *status* giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento degli stessi, nonché 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di commissioni tributarie.

Per le assunzioni del contingente di personale di cui al comma 10 il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Al fine di far fronte all'esigenza di attuare la riforma, il comma 11 prevede che il personale non dirigenziale in posizione di comando alla data di entrata in vigore della legge presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, non abbia optato per la permanenza presso l'amministrazione di appartenenza è inquadrato nell'ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle facoltà assunzionali vigenti.

Il comma 12 prevede che per le procedure relative alla progressione in carriera di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992, bandite e non concluse alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando.

Il comma 13 prevede che, entro il 31 gennaio 2023, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria individua le sedi delle commissioni tributarie dove non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale a seguito dell'abbassamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l), numero 2.2), del presente disegno di legge, dell'età massima per il pensionamento dei componenti delle commissioni tributarie (da 75 a

70 anni), al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. A tali giudici spetta una indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

ART. 2. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO TRIBUTARIO

L'articolo 2 del presente disegno di legge mira ad introdurre un nuovo articolo nel codice di procedura civile e alcune modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative rispettivamente alla competenza per valore del giudice monocratico, alla fase istruttoria con l'introduzione della prova testimoniale, alla possibilità per il giudice tributario di proporre alle parti la conciliazione della lite e, infine, al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione.

Con riferimento alle disposizioni del presente articolo relative al ricorso del Procuratore generale presso la Corte di cassazione volto alla pronuncia, nell'interesse della legge, di un principio di diritto nella materia tributaria e al rinvio pregiudiziale, si deve precisare che, in piena coerenza con gli obiettivi del PNRR, tali misure normative hanno lo scopo di contribuire alla soluzione - durevole nel tempo - della crisi della funzione nomofilattica della Suprema corte di cassazione nella materia tributaria.

Va tuttavia rilevato pregiudizialmente che tali misure scontano inevitabilmente la consapevolezza della necessità di un consistente alleggerimento del carico delle pendenze attuali gravanti sulla sezione specializzata, onde aumentarne le *chance* di successo sia in relazione ai tempi di durata del processo sia in ordine alla qualità e alla coerenza della giurisprudenza tributaria di legittimità.

In altri - ancor più chiari - termini risulta evidente che i prospettati interventi

normativi debbano essere accompagnati e integrati con incisive disposizioni legislative per la definizione agevolata delle controversie pendenti avanti la sezione specializzata, pur limitandole allo stretto necessario per raggiungere una « soglia critica » di deflazione immediata che consenta, *de residuo*, l'impostazione di un programma triennale di smaltimento dell'arretrato e di stabilizzazione operativa con ragionevoli probabilità di successo.

Con questa - doverosa - precisazione, il complesso delle misure proposte mira dunque a restituire alla Corte di cassazione la funzione ordinamentale centrale che le spetta ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario, anche nel delicato e strategico settore delle liti fiscali.

La funzione nomofilattica della Corte di cassazione è un valore essenziale dell'ordinamento e una garanzia fondamentale per il cittadino perché assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale (articolo 65 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12). Tale funzione, oltre ad essere diretto presidio della concreta realizzazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, favorisce anche il sorgere di indirizzi giurisprudenziali coerenti e univoci, rendendo possibile soddisfare l'esigenza, oggi sempre più avvertita, della prevedibilità della decisione. L'incertezza nell'interpretazione della legge costituisce infatti un ulteriore motivo di incremento del contenzioso e soprattutto dei ricorsi in cassazione.

Nel sistema attuale, la Corte di cassazione interviene al termine del giudizio e, quindi, specialmente nella materia tributaria devoluta alla quinta sezione civile, a distanza di molti anni dal sorgere del contenzioso. Inoltre, il ritardo nella definizione dei ricorsi si riverbera anche sul giudizio di merito, in quanto il definitivo affermarsi di una deter-

minata interpretazione di una norma avviene quando oramai un determinato contenzioso si è prodotto con centinaia, se non migliaia di cause che potevano non nascere o essere celermente decise, con ulteriore aggravio per l'intero sistema della giustizia tributaria e di quella civile in generale.

Al contrario, un'interpretazione autorevole e sistematica della Corte resa con tempestività, in poco tempo ed in concomitanza alle prime pronunzie della giurisprudenza di merito, può svolgere un ruolo deflattivo significativo, prevenendo la moltiplicazione dei conflitti e con essa la formazione di contrastanti orientamenti territoriali.

Nella materia del diritto tributario, peraltro, l'esigenza di assicurare una tempestiva interpretazione uniforme è particolarmente avvertita per due ordini di ragioni: il continuo succedersi di norme di nuova introduzione, rispetto alle quali il giudice del merito non ha un indirizzo interpretativo di legittimità cui fare riferimento, e la serialità dell'applicazione delle norme che si riflette sulla serialità del contenzioso.

Si propongono pertanto due novità di tipo processuale tendenti a rendere più tempestivo l'intervento nomofilattico, con auspicabili benefici in termini di uniforme interpretazione della legge, quale strumento di diretta attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, prevedibilità delle decisioni e deflazione del contenzioso.

Il primo istituto - introdotto con il comma 2, lettera g), dell'articolo 2 del disegno di legge (nuovo articolo 62-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992), ma che per comodità espositiva si illustrerà per primo - sulla scorta di felici esperienze straniere (e segnatamente dell'ordinamento francese che conosce la *saisine pour avis*), denominato « rinvio pregiudiziale in cassazione », consente al giudice tributario di chiedere alla Corte di legittimità l'enunciazione di un principio di diritto, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a)

la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di cassazione; *b*) si tratti di una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza per l'oggetto o per la materia; *c*) la questione presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle commissioni tributarie provinciali o regionali; *d*) si tratti di questione che, per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.

Il secondo istituto, introdotto dal comma 1 dell'articolo in commento, che può essere aggiuntivo o sostitutivo rispetto al primo, è quello denominato « ricorso nell'interesse della legge in materia tributaria ». Tale strumento consente al Procuratore generale presso la Corte di cassazione di formulare al primo presidente della Corte di cassazione la richiesta di rimettere una questione di diritto di particolare importanza che rivesta il carattere della novità o della serialità o che abbia generato un contrasto nella giurisprudenza di merito, in modo che venga enunciato un principio di diritto nell'interesse della legge, cui il giudice del merito tendenzialmente deve uniformarsi, salva la possibilità di discostarsene con assunzione di responsabilità e con onere di adeguata motivazione.

I due istituti si fondano sui medesimi presupposti:

1) la « novità » della questione, da intendersi non solo come novità della norma che deve essere oggetto di interpretazione ma anche come assenza di precedenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità: in altre parole, gli strumenti in esame potranno essere utilizzati anche con riferimento a normative meno recenti che, tuttavia, non siano state esaminate dal giudice della nomofilachia;

2) la particolare importanza della questione e l'oggettiva difficoltà di interpreta-

zione della norma e il formarsi di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito: ciò può essere legato, ad esempio, all'oscurità del testo di legge ovvero all'esistenza di disposizioni contrastanti che regolano la medesima materia, ovvero ancora alle difficoltà di coordinamento della legge nazionale con disposizioni di fonte europea o internazionale.

3) la serialità della questione, conseguente al fatto che una determinata norma abbia generato un rilevante contenzioso o sia astrattamente idonea ad essere applicata in un numero indeterminato di controversie, in modo tale da definire in modo rapido e per quanto possibile uniforme le stesse.

Gli strumenti processuali in esame, identici nei presupposti legittimanti, divergono invece nella concreta modalità di attuazione.

Il rinvio pregiudiziale infatti è rimesso al prudente apprezzamento del giudice tributario e necessita di un filtro particolarmente rafforzato, per evitare il rischio di un eccesso di ordinanze di rinvio, con l'effetto paradossale di aumentare il già gravoso carico della Corte di cassazione.

Si prevede pertanto un filtro di ammissibilità affidato al primo presidente della Corte di cassazione, che potrà avvalersi anche dell'Ufficio del massimario, per una valutazione preliminare di ammissibilità e senza oneri motivazionali in caso di restituzione al giudice per mancanza dei presupposti legittimanti il rinvio.

Il rischio di abuso dello strumento, invece, non sussiste con riferimento al secondo istituto stante il suo affidamento alla Procura generale presso la Corte di cassazione che ha un numero di sostituti procuratori generali addetti al settore civile più limitato, anche in considerazione dell'eccezionalità dell'istituto e dell'autorevolezza istituzionale dell'autorità giudiziaria richiedente.

Il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione sarà vincolante solo nel caso

del rinvio pregiudiziale e solo per il giudice che lo ha sollevato.

Sulla vincolatività del principio di diritto espresso si fa riferimento a quanto già elaborato rispetto ad altri istituti di rinvio pregiudiziale già conosciuti dall'ordinamento italiano.

In tutti gli altri casi l'interpretazione della Corte di cassazione costituirà un autorevole precedente, al quale il giudice del merito potrà fare riferimento e dal quale difficilmente potrà discostarsi, sicuramente con un onere motivazionale supplementare. Infatti, una decisione del giudice di merito « difforme » dai precedenti della Corte di cassazione, soprattutto se pronunciati dalle sezioni unite, « immotivata » o « gratuita » o « immediata », può avere conseguenze in termini di responsabilità a carico del giudice di merito stesso.

In conclusione, l'obiettivo degli istituti del rinvio pregiudiziale in cassazione e del ricorso nell'interesse della legge è quello di permettere che la Corte di cassazione affermi celermente, prevenendo un probabile contenzioso su una normativa nuova o sulla quale non si è ancora pronunciata la giurisprudenza di legittimità, un'interpretazione chiara, capace di fornire indirizzi per il futuro alle commissioni tributarie, al contribuente e agli uffici dell'amministrazione.

Al medesimo articolo 2, comma 2, la lettera *a*) introduce la competenza del giudice monocratico in primo grado per le controversie fino a 3.000 euro, escludendola per le controversie di valore indeterminabile (articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 546 del 1992). Il comma 3 del nuovo articolo 4-*bis* stabilisce che nel procedimento attivato presso il giudice monocratico della commissione tributaria provinciale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo n. 546 del 1992 riferite ai giudizi in composizione collegiale, laddove non espressamente derogate dal medesimo decreto legislativo (si veda l'articolo 52,

comma 1, ultimo periodo, come modificato dalla lettera *f*) del medesimo comma 2).

La lettera *b*) sostituisce il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, relativo ai poteri istruttori delle commissioni, con la finalità di superare il divieto di prova testimoniale attualmente vigente. La disposizione prevede che la suddetta prova è ammessa dal giudice, ove lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, esclusivamente nella forma scritta, secondo le modalità di cui all'articolo 257-*bis* del codice di procedura civile, e solo per contenziosi proposti avverso atti impositivi fondati su verbali o atti facenti pubblica fede fino a querela di falso. Oggetto di testimonianza possono essere solo circostanze oggettive diverse da quelle attestate da pubblico ufficiale.

Inoltre, con la lettera *d*) è introdotto l'articolo 48-*bis*.1 nel decreto legislativo n. 546 del 1992 e sono modificate conseguentemente, alle lettere *c*) ed *e*), le disposizioni recate da altri due articoli del medesimo decreto legislativo, ovvero gli articoli 15 e 48-*ter*. Il comma 1 della nuova disposizione prevede che per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-*bis* il giudice può proporre alle parti una conciliazione, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile soluzione. Ai sensi dei commi 2 e 3, la conciliazione può essere formulata in udienza o fuori udienza, secondo l'*iter* procedurale descritto. Il comma 4 stabilisce che la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, che costituisce titolo per la riscossione. Infine, in base al comma 5, il giudice, intervenuta la conciliazione, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Il comma 6 precisa che la proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricsuzione o astensione del giudice.

Conseguentemente, la lettera *e*) ha integrato l'articolo 48-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992, al fine di tenere conto dell'introduzione, nel processo tributario, della conciliazione su proposta del giudice.

Infine, la lettera *c*) sostituisce il comma 2-oc-ties dell'articolo 15. Il nuovo comma dispone che, ove la parte non abbia accettato la proposta del giudice senza giustificato motivo, le spese di lite restano a carico di quest'ultima e sono maggiorate del 50 per cento nel caso in cui la sentenza riconosca le sue pretese in misura inferiore a quella contenuta nella proposta formulata dal giudice.

La lettera *f*) del comma 2 (modificando l'articolo 52 del decreto legislativo n. 546 del 1992) stabilisce che le sentenze pronunciate dal giudice monocratico sono impugnabili in appello solo per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell'Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia. Tali limitazioni dei motivi di appello sono escluse per le controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali, previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Il comma 3 dell'articolo 2 introduce modifiche alla vigente disciplina delle somme correlate con le entrate derivanti dal contributo unificato nel processo tributario, in parte spettanti agli attuali giudici tributari «onorari» presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in parte corrisposte al personale amministrativo delle commissioni tributarie. Tale meccanismo è abrogato dal 1° gennaio 2023.

In particolare, il nuovo meccanismo, anche al fine di semplificare la procedura di liquidazione dei compensi ai giudici tributari, prevede che a decorrere dall'anno 2023 gli importi dei compensi fissi di cui all'articolo 13,

comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2019, siano aumentati del 130 per cento.

Conseguentemente, per l'incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio e del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato da riconoscere, rispettivamente, al personale amministrativo e a quello dirigenziale, in servizio presso le commissioni tributarie, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa complessiva annua di 7 milioni di euro, in linea con gli emolumenti corrisposti nell'ultimo triennio.

Le disposizioni di cui al comma 3 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.

ART. 3. - COPERTURA FINANZIARIA

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria.

ART. 4. - ENTRATA IN VIGORE

L'articolo 4, al comma 1, stabilisce che le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023:

- articolo 1, comma 1, lettera *l*), numero 2.2), che fissa l'età del pensionamento per i giudici e i magistrati tributari a 70 anni;

- articolo 1, comma 1, lettera *o*), che istituisce l'Ufficio ispettivo presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

- articolo 1, comma 1, lettera *p*), che istituisce l'Ufficio del massimario nazionale.

Il comma 2 fissa la decorrenza delle disposizioni processuali contenute nell'articolo 2, comma 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), precisando che esse si applicano per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 3 prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *f*), si applicano ai ricorsi notificati a de-

correre dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sarà stabilita la misura del compenso variabile spettante al

presidente, al presidente di sezione delle commissioni tributarie e al giudice monocratico per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*).

1. ONERI DI SPESA DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE DEI MAGISTRATI TRIBUTARI DI RUOLO

[articolo 1, comma 1].

La norma introduce le necessarie modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che disciplina l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l'organizzazione dei relativi uffici di segreteria, al fine di dare attuazione al progetto di riforma strutturale della giustizia tributaria, nel rispetto degli adempimenti e delle scadenze previsti nel Piano nazionale di ripresa e resistenza.

In particolare, il nuovo articolo 1-bis del d.lgs. n. 545/1992, istituisce l'ordine giudiziario tributario, che è composto:

- dal nuovo organico dei magistrati tributari di ruolo, che verranno assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante apposito concorso pubblico per esami;
- dai giudici tributari presenti, alla data del 1° gennaio 2022, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022, che pertanto diventerà un ruolo ad esaurimento.

Trattamento economico dei giudici tributari onorari.

Con riferimento all'organico degli attuali giudici tributari, la cui attività è svolta a carattere onorario, si rappresenta quanto segue in ordine alle valutazioni di tipo finanziario.

Il trattamento economico di tale categoria di giudici è disciplinato dall'art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, ove è previsto che agli stessi venga attribuito un compenso fisso mensile ed uno aggiuntivo, o variabile, che è correlato al numero dei ricorsi definiti.

Gli importi dei compensi sono determinati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – ai sensi del citato art. 13 – e vengono liquidati ai giudici tributari con imputazione della spesa a valere sulle risorse iscritte in bilancio sul capitolo n. 1269 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il compenso fisso mensile spettante a ciascun giudice tributario, come previsto dal D.M. 20 giugno 2019, è determinato nella misura lorda di:

- a) euro 495,00 per il presidente di commissione;
- b) euro 443,00 per il presidente di sezione;
- c) euro 417,00 per il vicepresidente di sezione;
- d) euro 391,00 per il giudice.

Il compenso variabile corrisposto ai giudici è invece determinato dal D.M. 24 marzo 2006, ed è pari a euro 100,00 per ogni ricorso o appello definito, oltre alla maggiorazione di euro 1,50 da



corrispondere a titolo di rimborso forfetario ai giudici che risiedono in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione.

Il predetto importo di euro 100,00 viene liquidato ai giudici a seguito dell'emanazione di una sentenza o di altro provvedimento definitorio della controversia, secondo il seguente prospetto di ripartizione:

- a) euro 26,00 per ognuno dei 3 componenti del collegio giudicante (totale euro 78,00);
- b) euro 11,50 per l'estensore del provvedimento;
- c) euro 4,50 per il presidente di commissione;
- d) euro 3,50 per il presidente di sezione;
- e) euro 2,50 per il vice presidente di sezione.

Nel caso in cui la definizione del ricorso o appello avvenga con provvedimento presidenziale non impugnato mediante reclamo, al giudice che lo emana viene liquidato esclusivamente l'importo di euro 12,50.

Oltre al compenso variabile di cui al citato art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, ai giudici tributari viene anche corrisposta una quota di compenso correlata con le entrate derivanti dal contributo unificato versato dalle parti nell'ambito del processo tributario ai sensi dell'art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Nella tabella è riportato il costo complessivo che è stato sostenuto dal MEF per la liquidazione dei predetti compensi, nel triennio 2017-2019.

Tavola n. 1

Tipologia di costo	2017	2018	2019	Costo medio
1. Compensi fissi	13.124.734,9	12.398.811,6	13.870.499,5	13.131.348,7
2. Compensi variabili	28.269.344,0	27.371.142,8	24.734.341,9	26.791.609,6
3. CUT	21.603.041,5	21.363.814,8	17.409.976,6	20.125.610,9
Totale	62.997.120,4	61.133.769,2	56.014.818,0	60.048.569,2

In proposito, si osserva che la scelta di tale specifico intervallo temporale è motivata dalla necessità di calcolare la stima del costo medio dei giudici tributari prendendo in considerazione un periodo di normale funzionamento della giurisdizione tributaria a livello nazionale. Infatti, si ritiene che i dati relativi all'ultimo biennio 2020-2021 non possano essere considerati statisticamente significativi a tale scopo, poiché si tratta di anni interessati dalla legislazione emergenziale Covid-19, che ha previsto dei periodi di sospensione dell'attività sia giudiziaria sia accertativa e di riscossione dei tributi da parte degli enti impositori, con effetti significativi sul numero delle sentenze depositate. Ciò ha determinato anche un significativo calo dei flussi del contenzioso tributario nei due gradi del giudizio di merito, con la conseguente diminuzione, tra l'altro, delle entrate derivanti dal pagamento del contributo unificato dovuto dalla parte per l'attivazione della controversia tributaria.

Per tale motivo, si può ipotizzare che il costo medio totale sostenuto annualmente dal MEF per il pagamento dei compensi ai giudici tributari sia stimabile in circa 60 milioni di euro.

Nella tabella è riportato, invece, il numero totale dei giudici che hanno svolto l'attività giurisdizionale nello stesso triennio 2017-2019, in base ai quali l'organico medio dei giudici in servizio presso le Commissioni tributarie può essere quantificato in 2.925 unità.



Tavola n. 2

Anno	N. giudici
Organico 2017	3.110
Organico 2018	2.927
Organico 2019	2.738
Organico medio	2.925

Conseguentemente, tenuto conto dei dati riportati nelle suddette tabelle, il costo unitario medio sostenuto ogni anno dal MEF per il pagamento dei compensi al giudice tributario "onorario" può essere stimato in 20.529 euro (60.048.569,2/2.925 euro). Tale valore medio resta valido anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a) del provvedimento in esame, il quale dispone l'abrogazione delle disposizioni di legge che regolano l'attribuzione di risorse per la quota aggiuntiva di parte variabile collegata al CUT (riga n. 3 della tavola n. 1) e, contestualmente, ha previsto alla lettera c) del medesimo comma 4, l'incremento degli importi dei compensi fissi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2019, nella considerazione che il predetto incremento, pari al centotrenta per cento, corrisponde al rapporto di spesa tra le predette grandezze, garantendo l'invarianza della spesa complessiva.

Senza nuovi o maggiori oneri è anche la disposizione di cui al predetto comma 4, lettera d), che destina 7 milioni di euro a decorrere dal 2023, ai fondi del trattamento economico accessorio del personale amministrativo (dirigenti inclusi), in servizio presso le commissioni tributarie, in relazione alle abrogazioni di cui alla lettera b). Infatti, a legislazione vigente, tale personale è già destinatario di una pari somma quale quota parte del CUT che viene destinato per norma ai fondi del trattamento economico accessorio. Somme che, pertanto, rientrano anche nei limiti finanziari di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

Ciò premesso si rappresenta, di seguito, l'andamento degli oneri per il personale in questione - già coperto dagli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente - elaborati sulla base delle cessazioni che verranno a determinarsi per il raggiungimento del limite massimo di età per la permanenza in servizio, pari a 70 anni di età, individuato nel nuovo art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 545/1992 e tenuto conto che, non vi saranno più nuove immissioni nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 che, pertanto, è destinato a diventare un ruolo ad esaurimento.



Tavola n. 2

Anno	Cessazioni	Organico	Totale oneri (lordo amm.ne) calcolati al costo medio individuale annuo di euro 20.529 (Tavola n. 2)
2022		2.608	53.539.632,00
2023	118	2.490	51.117.210,00
2024	702	1.788	36.705.852,00
2025	95	1.693	34.755.597,00
2026	100	1.593	32.702.697,00
2027	103	1.490	30.588.210,00
2028	109	1.381	28.350.549,00
2029	99	1.282	26.318.178,00
2030	86	1.196	24.552.684,00
2031	101	1.095	22.479.255,00
2032	110	985	20.221.065,00
2033	108	877	18.003.933,00
2034	102	775	15.909.975,00
2035	108	667	13.692.843,00
2036	91	576	11.824.704,00
2037	107	469	9.628.101,00
2038	76	393	8.067.897,00
2039	73	320	6.569.280,00
2040	54	266	5.460.714,00
2041	37	229	4.701.141,00
2042	47	182	3.736.278,00
2043	28	154	3.161.466,00
2044	27	127	2.607.183,00
2045	21	106	2.176.074,00
2046	31	75	1.539.675,00
2047	26	49	1.005.921,00
2048	18	31	636.399,00
2049	7	24	492.696,00
2050	12	12	246.348,00
2051	6	6	123.174,00
2052	5	1	20.529,00
2053	1	0	0,00

Sulla base dei dati riportati nella tabella, è utile osservare come il ruolo dei giudici tributari onorari sia destinato ad esaurirsi totalmente nell'anno 2052. In particolare, nei primi 5 anni dall'entrata in



vigore della riforma cesseranno dal servizio n. 1.118 giudici (43%); dopo 10 anni il numero delle cessazioni si attesta a n. 1.623 giudici (62%).

**Stima della spesa da sostenere per l'assunzione dei magistrati di ruolo.
[articolo 1, comma 1, lettere a), c) e d)].**

Con specifico riguardo al nuovo organico dei magistrati tributari di ruolo, il nuovo art. 1-bis del d.lgs. n. 545/1992 li individua nel numero di n. 450 unità presso le Commissioni tributarie provinciali e di n. 126 unità presso le Commissioni tributarie regionali, per un totale di 576 nuovi magistrati la cui assunzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze avverrà mediante apposito concorso pubblico per esami.

La proiezione del numero dei magistrati da assumere a regime tiene conto, in via prudenziale, di una definizione media di circa 215.000 controversie all'anno e di una produttività media di ciascun magistrato di ruolo pari a 374 sentenze annue, ossia circa 4,5 volte superiore alla produttività media riscontrata per il giudice onorario.

Produttività giudici onorari vs. giudici di ruolo

	2017	2018	2019
Definizioni	261.532	252.937	227.844
N. giudici onorari	3.110	2.927	2.738
Produttività	84,1	86,4	83,2

N. definizioni stimate	215.000
Produttività media onorari	83,0
Parametro ruolo/onorario	4,50
Stima produttività giudici di ruolo	374
Organico di ruolo necessario	576

Il trattamento economico della nuova magistratura è disciplinato dal nuovo art. 13-bis del d.lgs. n. 545/1992, ove è previsto che ai magistrati tributari si applicano le disposizioni previste per il trattamento economico dei magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Il programma di immissione in servizio dei 576 nuovi magistrati tributari è così stabilito:

- 1) n. 100 unità nell'anno 2023, mediante apposita procedura di interpello bandita dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, riservata ai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, che alla data dell'entrata in vigore della presente norma siano presenti da almeno 5 anni nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e che alla data di scadenza per la presentazione delle domande non abbiano compiuto i 60 anni di età;



2) n. 68 unità in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unità da reclutare mediante concorso secondo le modalità di cui al nuovo articolo 4 del d.lgs. n. 545/1992.

Con specifico riferimento all'assunzione delle 100 unità di cui al **punto n. 1)**, è stato considerato che l'immissione nel nuovo ruolo di cui all'art. 1-bis del d.lgs. n. 545/1992 riguarderà giudici tributari provenienti da altre magistrature, che non abbiano già compiuto 60 anni di età alla data di scadenza del bando da pubblicare entro il 2022.

A tale riguardo, si rappresenta che su un numero attuale di 1.453 giudici tributari onorari cc.dd. "togati", in servizio da almeno 5 anni, circa il 49% (n. 711 unità) non potrà partecipare all'interpello per mancanza del presupposto anagrafico. Inoltre, con riferimento ai potenziali partecipanti all'interpello (n. 742 unità) si rileva che:

- 298 unità (40%) sono ricompresi nella fascia di età di 56-59 anni;
- 268 unità (36%) sono ricompresi nella fascia di età di 51-55 anni;
- 176 unità (24%) sono ricompresi nella fascia di età di 41-50 anni.

Ai fini della quantificazione della spesa relativa sia ai giudici che transitano da altre magistrature di cui al **punto n. 1)** programmate per l'anno 2023, sia dalle nuove assunzioni di cui al **punto n. 2)** programmate per gli anni dal 2024 al 2030, si è tenuto conto del trattamento stipendiale iniziale e dei successivi incrementi periodici previsti *ex lege* per i magistrati ordinari. Peraltro, per quanto attiene il transito dei giudici già togati di cui al **punto n. 1)** che mantengono il trattamento economico già in godimento, la disposizione – al fine di assicurare la neutralità finanziaria – prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per garantire la corretta allocazione delle risorse dell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati.

Rispetto alla tabella stipendiale dei magistrati ordinari, non è stato considerato l'onere di spesa relativa al giudice in tirocinio per i primi 18 mesi, dal momento che tale profilo non è stato previsto per i nuovi giudici tributari.

Stima di costo unitario per il giudice neoassunto (primi 20 anni)

Anno	Lordo
1	99.124,05
2	99.124,05
3	102.745,71
4	102.745,71
5	123.941,62
6	123.941,62
7	128.967,96
8	128.967,96
9	133.994,30
10	133.994,30
11	139.021,00
12	139.021,00
13	144.047,00
14	173.889,00
15	176.779,00
16	182.674,00
17	182.674,00
18	186.309,00
19	186.309,00
20	210.008,00



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In base ai criteri di calcolo sopra indicati, la seguente tabella riporta la proiezione decennale dei costi complessivi a carico del MEF derivanti dall'assunzione dei 576 magistrati che andranno a costituire il nuovo ruolo della magistratura tributaria.

Tavola n. 4

Totale oneri in milioni di euro										
		Assunzioni 2023	Assunzioni 2024	Assunzioni 2025	Assunzioni 2026	Assunzioni 2027	Assunzioni 2028	Assunzioni 2029	Assunzioni 2030	Totale
	Unità	100	68	68	68	68	68	68	68	576
	Unità cumulate									
2023	100	9,91								9,91
2024	168	9,91	6,74							16,65
2025	236	10,27	6,74	6,74						23,76
2026	304	10,27	6,99	6,74	6,74					30,74
2027	372	12,39	6,99	6,99	6,74	6,74				39,85
2028	440	12,39	8,43	6,99	6,99	6,74	6,74			48,28
2029	508	12,90	8,43	8,43	6,99	6,99	6,74	6,74		57,21
2030	576	12,90	8,77	8,43	8,43	6,99	6,99	6,74	6,74	65,98
2031	576	13,40	8,77	8,77	8,43	8,43	6,99	6,99	6,74	68,51
2032	576	13,40	9,11	8,77	8,77	8,43	8,43	6,99	6,99	70,88
2033	576	13,90	9,11	9,11	8,77	8,77	8,43	8,43	6,99	73,51
2034	576	13,90	9,45	9,11	9,11	8,77	8,77	8,43	8,43	75,97
2035	576	14,40	9,45	9,45	9,11	9,11	8,77	8,77	8,43	77,50
2036	576	17,39	9,80	9,45	9,45	9,11	9,11	8,77	8,77	81,85
2037	576	17,68	11,82	9,80	9,45	9,45	9,11	9,11	8,77	85,20
2038	576	18,27	12,02	11,82	9,80	9,45	9,45	9,11	9,11	89,04
2039	576	18,27	12,42	12,02	11,82	9,80	9,45	9,45	9,11	92,35
2040	576	18,63	12,42	12,42	12,02	11,82	9,80	9,45	9,45	96,02
2041	576	18,63	12,67	12,42	12,42	12,02	11,82	9,80	9,45	99,24
2042	576	21,00	12,67	12,67	12,42	12,42	12,02	11,82	9,80	104,82
2043	576	21,00	14,28	12,67	12,67	12,42	12,42	12,02	11,82	109,31
2044	576	21,00	14,28	14,28	12,67	12,67	12,42	12,42	12,02	111,76
2045	576	21,00	14,28	14,28	14,28	12,67	12,67	12,42	12,42	114,02
2046	576	21,00	14,28	14,28	14,28	14,28	12,67	12,67	12,42	115,88
2047	576	21,00	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	12,67	12,67	117,74
2048	576	21,00	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	12,67	119,35
2049	576	21,00	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	120,96

Stima della spesa da sostenere per la sistemazione logistica dei magistrati di ruolo.

In ordine alle spese di funzionamento, nella tabella successiva si riporta l'incremento delle diverse tipologie di costi, quantificato dal competente Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, connessi alla assunzione di nuovi magistrati tributari a tempo pieno, riguardanti:

- le spese per arredo stanze;
- le spese per locazioni passive;
- le spese per pulizie e altri oneri ordinari;
- le spese per cablatura e impianti;
- le spese d'ufficio e di cancelleria;
- le spese per utenze.



Tavola n. 5

Tipologia di spesa	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	A regime
N. giudici (unità cumulate)	100	168	236	304	372	440	508	576	576
Arredi (studi dirigenziali)	1.000.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00
Locazioni passive	449.930,00	755.882	1.061.834	1.367.787,	1.673.739,	1.979.692,00	2.285.644,	2.591.596,	2.591.596,
Pulizie e altri oneri ordinari	102.500,00	172.200,00	241.900,00	311.600,00	381.300,00	451.000,00	520.700,00	590.400,00	590.400,00
Cablatura	19.300,00	32.424,00	45.548,00	58.672,00	71.796,00	84.920,00	98.044,00	111.168,00	111.168,00
Cancelleria e minute spese	18.800,00	31.584,00	44.368,00	57.152,00	69.936,00	82.720,00	95.504,00	108.288,00	108.288,00
Spese per utenze	100.000,00	168.000,00	236.000,00	304.000,00	372.000,00	440.000,00	508.000,00	576.000,00	576.000,00
Totale	1.690.530,00	1.840.090	2.309.650,00	2.779.211,	3.248.771,	3.718.332,00	4.187.892,	4.657.452,	3.977.452,

2. ONERI DI SPESA DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DESTINATE PER LA NUOVA MAGISTRATURA TRIBUTARIA

[art. 1, comma 1, lett. a), c) e d)]

Per consentire lo svolgimento delle nuove procedure di reclutamento dei magistrati tributari, si prevede un congruo stanziamento da iscrivere annualmente su un nuovo capitolo di spesa, da istituire nella missione “Giustizia tributaria” del Dipartimento delle finanze.

Su tale capitolo di spesa confluirà anche il gettito derivante dalla quota di iscrizione di 50 euro pagata dai candidati per la partecipazione al concorso pubblico per l’accesso alla nuova magistratura tributaria.

La proiezione dei costi è stata determinata tenuto conto degli analoghi costi sostenuti dal Ministero della giustizia.

Nella tabella successiva sono riportati i costi stimati dalla citata Amministrazione per un concorso organizzato per n. 8.000 candidati ammessi alle prove scritte e che ha avuto circa 5.000 partecipanti effettivi.

Tavola n. 6

Locali sede scritti	600.000,00
Commissioni + personale Ministero sorveglianza	470.000,00
carta e stampati + cancelleria	55.000,00
Facchinaggio	150.000,00
Schermatura elettronica	16.000,00
Totale oneri	1.291.000,00
Stima versamenti in entrata partetipanti concorsi	

Ai sensi del nuovo articolo 4-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 545/92, è prevista a carico del candidato la corresponsione dell’importo di euro cinquanta, a titolo di contribuzione per le spese di svolgimento delle prove concorsuali. Dette somme, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, è previsto dal provvedimento in esame che vengano versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa nell’apposito capitolo della missione “Giustizia tributaria” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Ipotizzando un numero di 8.000 partecipanti, ne consegue che l’onere di spesa da imputare al provvedimento in esame per ciascun concorso, si attesta a 891.000 euro per gli anni dal 2023 al 2032, periodo nel quale l’amministrazione è autorizzata ad espletare i concorsi



3. ONERI DI SPESA DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO ISPETTIVO PRESSO IL CPGT

[articolo 1, comma 1, lettera o)]

Al fine di garantire l'esercizio efficiente della vigilanza sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie di cui all'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 545/1992, il nuovo comma 2-bis dello stesso articolo istituisce presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio Ispettivo, al quale sono assegnati n. 6 magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un Direttore, scelti tra coloro che fanno parte dell'ordine giudiziario previsto dal nuovo articolo 1-bis del decreto legislativo n. 545/92.

I componenti dell'ufficio di cui sopra sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Commissioni tributarie, e percepiscono un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria.

Essendo quest'ultimo importo massimo pari a 72.000 euro lordi (art. 1, commi 310 e 311, della legge 311/2004), il trattamento economico più elevato che può essere corrisposto a ciascun componente dell'Ufficio ispettivo è quantificabile in 36.000 euro lordi annui. Ai fini della previsione del maggior costo euro da sostenere è opportuno tener conto dell'eccedenza del compenso unitario di 36.000 euro sopra menzionato rispetto alla media dei compensi percepiti da ciascun giudice, pari a 20.529 euro – quantificabile in 15.471 euro annui a persona – atteso che i componenti dell'ufficio sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Pertanto, l'incremento di spesa annuale, a partire dall'anno 2023, per n. 6 componenti dell'Ufficio ispettivo è stimabile in euro 93.000 lordi a cui aggiungere l'Irap, per un totale di 101.000 euro annui.

4. ONERI DI SPESA DERIVANTI DALL'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL MASSIMARIO DEL CPGT

[articolo 1, comma 1, lettera p)]

La riforma istituisce presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un Direttore, che ne è il responsabile, e n. 15 magistrati o giudici tributari scelti tra coloro che fanno parte dell'ordine giudiziario previsto dal nuovo articolo 1-bis del decreto legislativo n. 545/92.

I componenti dell'ufficio di cui sopra, che possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Commissioni tributarie, percepiscono un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria.

Essendo quest'ultimo importo massimo pari a 72.000 euro lordi (art. 1, commi 310 e 311, della legge 311/2004), il trattamento economico massimo che può essere corrisposto a ciascun componente dell'Ufficio del massimario, che svolga anche la funzione giurisdizionale, è comunque quantificabile in 36.000 euro lordi annui.



Pertanto, l'incremento massimo di spesa annuale, a partire dall'anno 2023, per n. 16 componenti dell'Ufficio del massimario nazionale è stimabile nell'importo di euro 576.000 lordi a cui aggiungere l'Irap, per un totale di 625.000 euro annui a decorrere dal 2023.

5. ONERI DI SPESA PER LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, DEGLI UFFICI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

[articolo 1, comma 9]

La programmazione delle assunzioni di personale amministrativo da destinare agli uffici centrali del Dipartimento delle finanze, all'organo di autogoverno dei giudici tributari e agli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie è così stabilita:

- a) n. 20 unità di personale dirigenziale non generale autorizzate per l'anno 2022, di cui n. 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria delle 107 Commissioni tributarie che attualmente non sono sede dirigenziale e n. 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;
- b) n. 100 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, di cui autorizzate per l'anno 2022 n. 10 unità da destinare all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e n. 15 unità da destinare agli uffici della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, e autorizzate per l'anno 2023 n. 75 unità da destinare agli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie;
- c) n. 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area seconda, posizione economica F1, autorizzate per l'anno 2023.

Gli oneri derivanti dal reclutamento del suddetto contingente di personale sono illustrati nella tabella seguente; per l'anno 2022 è stato considerato un rateo di 3 mesi (dal 1° ottobre 2022).

Tavola n. 7

QUALIFICA	UNITA'	onere pro-capite	Anno 2022 (dal 1° ottobre)	Dal 2023
DIR 2^	20	149.645,32	748.226,61	2.992.906,46
AIII - F1	25	47.269,25	295.432,80	1.181.731,19
AIII - F1	75	47.269,25	-	3.545.193,57
AII - F2	50	41.180,51	-	2.059.025,37
TOTALE	170		1.043.659,41	9.778.856,58

Le predette quantificazioni sono state effettuate sulla base delle retribuzioni pro capite di seguito evidenziate.



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE												
Ministero economia e finanze	Stipendio	Tredicesima mensilità	indennità di amministrazione	totale	Oneri riflessi (8,38%)	elemento perequativo con O.R. (32,70%)	Totale fondamentale lordo stato	Competenze accessorie medie	retribuzione pro capite totale	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL 2019-2021 e IVC
AIII - F1	22.291,78	1.857,65	5.536,00	29.685,43	11.393,27		41.078,70	4.307,82	45.386,52	1.715,61	167,12	47.269,25
AII - F2	19.132,15	1.594,35	4.353,00	25.079,50	9.625,51	355,11	35.060,11	4.307,82	39.367,93	1.669,20	143,38	41.180,51
RETRIBUZIONE PRO CAPITE FONDAMENTALE LORDO DIPENDENTE												
Ministero economia e finanze	Stipendio + tredicesima	retribuzione di posizione fissa	retribuzione posizione variabile media	totale	Oneri riflessi (8,38%)	elemento perequativo con O.R. (32,70%)	retribuzione di risultato massima	oneri su risultato (32,70%)	retribuzione pro capite totale	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (3,78%)	IVC 2022 (lordo Stato) *13	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. CCNL 2019-2021 e IVC
Dirigente 2ª fascia	45.260,77	12.565,11	23.367,95	81.193,83	31.162,19		23.765,60	7.771,35	143.892,97	5.439,15	313,20	149.645,32

6. ONERI DI SPESA PER L'INQUADRAMENTO NELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL MEF DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA [articolo 1, comma 10]

Per far fronte all'immediata necessità di attivare le procedure di attuazione della norma, il seguente personale non dirigenziale che si trova in posizione di comando presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è inquadrato nella dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, nella successiva tabella sono riportate le unità attualmente in servizio in posizione di comando presso l'organo di autogoverno con l'individuazione della tipologia dell'ente di appartenenza e del relativo profilo di inquadramento professionale, nonché dell'attuale inquadramento presso il MEF.

Unità	Ente di provenienza	Liv. di provenienza	Inquadramento MEF
1	Agenzie fiscali	III/F3	III/F3
1	Ministeri	III/F2	III/F2
1	Camere di commercio	Cat. D pos. ec. D3	III/F3
3	Comuni	Cat. D pos. ec. D6	III/F6
		Cat. D pos. ec. D2	III/F2
		Cat. C pos. ec. C2	II/F3

È fatta salva la possibilità per il personale in questione di optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, per il rientro presso l'amministrazione di appartenenza.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la prevista stabilizzazione nei ruoli MEF del personale comandato presso la CPGT avviene sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.



7. ONERI DI SPESA DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE NON ESCLUSIVA DEI GIUDICI TRIBUTARI PRESSO LE SEDI CON GRAVI CARENZE DI ORGANICO
[articolo 1, comma 12]

Al fine di evitare inefficienze nello svolgimento dell'attività giurisdizionale a seguito dell'abbassamento dell'età massima di permanenza degli attuali giudici tributari, la norma attribuisce al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria il compito di individuare, entro il 30 settembre 2022, le sedi delle Commissioni tributarie presso le quali risulti necessario ricostituire i collegi giudicanti per la trattazione delle controversie. Allo stesso Organo di autogoverno è consentita l'assegnazione d'ufficio di giudici tributari presso le predette sedi, in regime di applicazione non esclusiva rispetto alla sede presso cui gli stessi risultano titolari.

La norma prevede, altresì, che ai giudici interessati dall'applicazione non esclusiva presso le sedi carenti, venga corrisposta un'indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 545/1992.

I maggiori oneri di spesa sono stati stimati prendendo in considerazione le Commissioni tributarie in cui il numero dei giudici onorari, a seguito della progressiva cessazione per raggiungimento del nuovo limite di età di 70 anni, risulterà inferiore a n. 3 unità. Presso tali sedi, infatti, non essendo più possibile la costituzione di un collegio giudicante, si renderà necessaria l'applicazione d'ufficio in numero tale da ricostituire la composizione del collegio di 3 unità.

Nella successiva tabella è riportata la stima decennale degli oneri di spesa, che sono stati calcolati:

- individuando il numero dei giudici necessari per ripristinare il collegio giudicante presso le Commissioni tributarie interessate;
- prevedendo di corrispondere a ciascuno dei suddetti giudici l'importo fisso mensile aggiuntivo di 100 euro lordi, incrementato dell'Irap 8,5% a carico del MEF, per un totale di euro 1.302,00 annui per giudice al lordo di ogni onere.

Tavola n. 8

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
n. CCTT	0	5	8	12	15	18	24	30	43	52
n. giudici	0	8	11	16	20	26	34	42	61	85
IMPORTO	0,00	10.416,00	14.322,00	20.832,00	26.040,00	33.852,00	44.268,00	54.684,00	79.422,00	110.670,00

8. ONERI DI SPESA DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEL GIUDICE MONOCRATICO PER LE CONTROVERSIE DI PRIMO GRADO AVENTI VALORE FINO A 3.000 EURO.

[articolo 2, comma 2, lettera a) e art. 4, comma 3]

La norma, introducendo il nuovo art. 4-bis al d.lgs. n. 546/1992, ha previsto che le Commissioni tributarie provinciali decidano in composizione monocratica i ricorsi aventi valore a 3.000 euro, notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023; sono in ogni caso escluse le liti di valore indeterminabile.



Come previsto dalla stessa disposizione, per valore della controversia si intende quello indicato dall'articolo 12, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 546/1992, ovvero l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma di queste ultime.

La norma prevede, altresì, all'articolo 4, comma 3, che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 545/1992, venga stabilito il compenso spettante al giudice monocratico, al Presidente di sezione e al Presidente della Commissione tributaria.

Tenuto conto che l'importo da determinare con il suddetto decreto non potrà essere superiore ai compensi variabili di cui al D.M. 24 marzo 2006, corrisposti attualmente per il deposito di un provvedimento collegiale, la norma in esame non introduce nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

9. ONERI COMPLESSIVI E COPERTURA FINANZIARIA

Nella tavola n. 9, sotto riportata, sono esposti i nuovi e maggiori oneri derivanti dal provvedimento in esame, pari a 1.043.660 nel 2022, 23.009.208 euro nel 2023, a 29.903.110 euro nel 2024, a 37.481.781 euro nel 2025, a 44.943.259 euro nel 2026, a 54.526.930 euro nel 2027, a 63.434.937 euro nel 2028, a 72.845.577 euro nel 2029, a 82.109.696 euro nel 2030, a 83.992.964 euro nel 2031, a 86.364.141 euro nel 2032, a 88.100.715 euro nel 2033, a 90.567.435 euro nel 2034, a 92.095.433 euro nel 2035, a 96.446.799 euro nel 2036, a 99.790.429 euro nel 2037, a 103.631.079 euro nel 2038, a 106.941.299 euro nel 2039, a 110.615.019 euro nel 2040, a 113.830.603 euro nel 2041 a 119.416.087 euro nel 2042, a 123.901.435 euro nel 2043, a 126.357.527 euro nel 2044, a 128.617.099 euro nel 2045, a 130.475.811 euro nel 2046, a 132.334.523 euro nel 2047, a 133.946.055 euro nel 2048, a 135.557.587 euro a decorrere dal 2049, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 145.956 euro per l'anno 2026 e per 6.800.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 815.140 euro nel 2027, per 7.485.486 euro nel 2028, per 14.863.755 euro nel 2029, per 22.362.380 euro nel 2030, per 22.172.219 euro nel 2031, per 22.285.206 euro nel 2032, per 21.804.648 euro nel 2033, per euro 22.177.410 nel 2034, per 21.488.276 euro nel 2035, per 23.971.503 euro nel 2036, per 25.118.530 euro nel 2037, per 27.398.976 euro nel 2038, per 29.210.579 euro nel 2039, per 31.775.733 euro nel 2040, per 34.231.744 euro nel 2041, per 38.852.365 euro nel 2042, per 42.762.901 euro nel 2043, per 44.664.710 euro nel 2044, per 46.493.173 euro nel 2045, per 47.715.486 euro nel 2046, per 49.040.444 euro nel 2047, per 50.282.454 euro nel 2048, per 51.750.283 euro nel 2049, per 51.503.935 euro nel 2050, per 51.380.761 euro nel 2051, per 51.278.116 euro nel 2052, per 51.257.587 euro a decorrere dal 2053 e, per la restante parte, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili quale mancata riassunzione dei giudici tributari di cui al ruolo esaurimento



Tavola n. 9

Anno	Oneri assunzione nuovo ruolo (Tavola n. 4)	Spese di funzionamento magistrati di ruolo (Tavola n. 5)	Oneri per svolgimento concorsi (Tavola n. 6)	Oneri per Ufficio Ispettivo	Oneri per Ufficio massimario	Oneri assunzione personale amm.vo	Oneri sedi carenza organico	Totale maggiori oneri derivanti dal provvedimento
2022						1.043.660,00		1.043.660,00
2023	9.912.405,00	1.690.530,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	10.416,00	23.009.208,00
2024	16.652.841,00	1.840.090,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	14.322,00	29.903.110,00
2025	23.755.442,00	2.309.650,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	20.832,00	37.481.781,00
2026	30.742.151,00	2.779.211,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	26.040,00	44.943.259,00
2027	39.848.450,00	3.248.771,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	33.852,00	54.526.930,00
2028	48.276.480,00	3.718.332,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	44.268,00	63.434.937,00
2029	57.207.144,00	4.187.892,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	54.684,00	72.845.577,00
2030	65.976.965,00	4.657.452,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	79.422,00	82.109.696,00
2031	68.508.985,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	83.992.964,00
2032	70.880.162,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	86.364.141,00
2033	73.507.736,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	88.100.715,00
2034	75.974.456,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	90.567.435,00
2035	77.502.454,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	92.095.433,00
2036	81.853.820,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	96.446.799,00
2037	85.197.450,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	99.790.429,00
2038	89.038.100,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	103.631.079,00
2039	92.348.320,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	106.941.299,00
2040	96.022.040,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	110.615.019,00
2041	99.237.624,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	113.830.603,00
2042	104.823.108,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	119.416.087,00
2043	109.308.456,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	123.901.435,00
2044	111.764.548,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	126.357.527,00
2045	114.024.120,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	128.617.099,00
2046	115.882.832,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	130.475.811,00
2047	117.741.544,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	132.334.523,00
2048	119.353.076,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	133.946.055,00
2049	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	135.557.587,00
2050	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	135.557.587,00
2051	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	135.557.587,00
2052	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	135.557.587,00
2053	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	135.557.587,00

Per completezza di informazione, nella Tavola n. 10, di seguito riportata, vengono evidenziati i complessivi effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame, ivi inclusi gli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione alla minore spesa derivante dal contrarsi della dotazione di personale del ruolo ad esaurimento, la riforma del settore promossa dal presente provvedimento determina risparmi di spesa per circa 3,3 mln di euro nel 2023, per circa 10,89 mln di euro nel 2024 e per circa 5,2 mln di euro nel 2025, che restano acquisiti a vantaggio dei saldi di finanza pubblica.



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tavola n. 10

Anno	A. Oneri ruolo esaurimento (Tavola n. 2)	B. Oneri assunzione nuovo ruolo (Tavola n. 4)	C. Spese di funzionamento magistrati di ruolo (Tavola n. 5)	D. Oneri per svolgimento concorsi (Tavola n. 6)	E. Oneri per Ufficio Ispettivo	F. Oneri per Uffici massimari o	G. Oneri assunzione personale amm.vo	H. Oneri se di carenza organico	I. Risorse FPD personale amm.vo	L. Totale somme da iscrivere in bilancio (colonne A-I)	M. Maggiori oneri derivanti dal provvedimento (Colonne B-H)	N. Risorse presenti in bilancio a legislazione vigente	O. Riduzione Fondo articolo 10, comma 5, DL n. 282/2004	P. Riduzione Fondo articolo 1, comma 200, legge n. 190/2014
2022	53.539.632,00					1.043.660,00				54.583.292,00	1.043.660,00	84.500.000,00		
2023	51.117.210,00	9.912.405,00	1.690.530,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	10.416,00	7.000.000,00	81.126.418,00	23.009.208,00	84.500.000,00		
2024	36.705.852,00	16.652.841,00	1.840.090,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	14.322,00	7.000.000,00	73.608.962,00	29.903.110,00	84.500.000,00		
2025	34.755.597,00	23.755.442,00	2.309.650,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	20.832,00	7.000.000,00	79.237.578,00	37.481.781,00	84.500.000,00		
2026	32.702.697,00	30.742.151,00	2.779.211,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	26.040,00	7.000.000,00	84.645.956,00	44.943.259,00	84.500.000,00		145.956,00
2027	30.588.210,00	39.848.450,00	3.248.771,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	33.852,00	7.000.000,00	92.115.140,00	54.526.930,00	84.500.000,00	815.140,00	6.800.000,00
2028	28.350.549,00	48.276.480,00	3.718.332,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	44.268,00	7.000.000,00	98.785.486,00	63.434.937,00	84.500.000,00	7.485.486,00	6.800.000,00
2029	26.318.178,00	57.207.144,00	4.187.892,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	54.684,00	7.000.000,00	106.163.755,00	72.845.577,00	84.500.000,00	14.863.755,00	6.800.000,00
2030	24.552.684,00	65.976.965,00	4.657.452,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	79.422,00	7.000.000,00	113.662.380,00	82.109.696,00	84.500.000,00	22.362.380,00	6.800.000,00
2031	22.479.255,00	68.508.985,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	113.472.219,00	83.992.964,00	84.500.000,00	22.172.219,00	6.800.000,00
2032	20.221.065,00	70.880.162,00	3.977.452,00	891.000,00	101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	113.585.206,00	86.364.141,00	84.500.000,00	22.285.206,00	6.800.000,00
2033	18.003.933,00	73.507.736,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	113.104.648,00	88.100.715,00	84.500.000,00	21.804.648,00	6.800.000,00
2034	15.909.975,00	75.974.456,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	113.477.410,00	90.567.435,00	84.500.000,00	22.177.410,00	6.800.000,00
2035	13.692.843,00	77.502.454,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	112.788.276,00	92.095.433,00	84.500.000,00	21.488.276,00	6.800.000,00
2036	11.824.704,00	81.853.820,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	115.271.503,00	96.446.799,00	84.500.000,00	23.971.503,00	6.800.000,00
2037	9.628.101,00	85.197.450,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	116.418.530,00	99.790.429,00	84.500.000,00	25.118.530,00	6.800.000,00
2038	8.067.897,00	89.038.100,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	118.698.976,00	103.631.079,00	84.500.000,00	27.398.976,00	6.800.000,00
2039	6.569.280,00	92.348.320,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	120.510.579,00	106.941.299,00	84.500.000,00	29.210.579,00	6.800.000,00
2040	5.460.714,00	96.022.040,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	123.075.733,00	110.615.019,00	84.500.000,00	31.775.733,00	6.800.000,00
2041	4.701.141,00	99.237.624,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	125.531.744,00	113.830.603,00	84.500.000,00	34.231.744,00	6.800.000,00
2042	3.736.278,00	104.823.108,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	130.152.365,00	119.416.087,00	84.500.000,00	38.852.365,00	6.800.000,00
2043	3.161.466,00	109.308.456,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	134.062.901,00	123.901.435,00	84.500.000,00	42.762.901,00	6.800.000,00
2044	2.607.183,00	111.764.548,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	135.964.710,00	126.357.527,00	84.500.000,00	44.664.710,00	6.800.000,00
2045	2.176.074,00	114.024.120,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	137.793.173,00	128.617.099,00	84.500.000,00	46.493.173,00	6.800.000,00
2046	1.539.675,00	115.882.832,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	139.015.486,00	130.475.811,00	84.500.000,00	47.115.486,00	6.800.000,00
2047	1.005.921,00	117.741.544,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	140.340.444,00	132.234.523,00	84.500.000,00	49.040.444,00	6.800.000,00
2048	636.399,00	119.353.076,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	141.582.454,00	133.946.055,00	84.500.000,00	50.282.454,00	6.800.000,00
2049	492.696,00	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	143.050.253,00	135.557.587,00	84.500.000,00	51.750.283,00	6.800.000,00
2050	246.348,00	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	142.803.935,00	135.557.587,00	84.500.000,00	51.503.935,00	6.800.000,00
2051	123.174,00	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	142.680.761,00	135.557.587,00	84.500.000,00	51.380.761,00	6.800.000,00
2052	20.529,00	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	142.578.116,00	135.557.587,00	84.500.000,00	51.278.116,00	6.800.000,00
2053	0,00	120.964.608,00	3.977.452,00		101.000,00	625.000,00	9.778.857,00	110.670,00	7.000.000,00	142.557.587,00	135.557.587,00	84.500.000,00	51.257.587,00	6.800.000,00

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

27/05/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - *(La giurisdizione tributaria)* - 1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le commissioni tributarie provinciali e regionali, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-quater.

3. L'organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in 450 unità presso le commissioni tributarie provinciali e 126 unità presso le commissioni tributarie regionali »;

b) all'articolo 3:

1) le parole: « tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari » e « tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari »;

2) le parole: « tabelle E ed F », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « disposizioni contenute nell'articolo 11 »;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - (*I giudici delle commissioni tributarie provinciali*) - 1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale.

3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova pratica relativa alla redazione di una sentenza tributaria.

4. La prova orale verte su:

a) diritto tributario e diritto processuale tributario;

b) diritto civile e diritto processuale civile;

c) diritto penale;

d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

e) diritto commerciale e fallimentare;

f) diritto dell'Unione europea;

g) diritto internazionale pubblico e privato;

h) elementi di contabilità aziendale e bilancio;

i) elementi di informatica giuridica;

l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le

seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da *a*) a *i*), e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza è motivato con la sola formula "non idoneo".

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera *l*), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego »;

d) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. - (*Requisiti per l'ammissione al concorso per esami*) - 1. Al con-

corso per esami, sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, nonché dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili;
- c) essere di condotta incensurabile;

d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 4, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Art. 4-ter. - (*Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta*) - 1. Il concorso per esami di cui all'articolo 4 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite con il decreto con il quale è bandito.

2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta.

3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma e in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.

4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove presso la sede di svolgimento della prova in Roma. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento

delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a otto anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.

5. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e sono reiscritte nell'apposito capitolo di spesa della missione "Giustizia tributaria" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il contributo è aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalità, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT.

Art. 4-quater. - (Commissione di concorso) - 1. La commissione di concorso è nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l'inizio della prova scritta, con de-

creto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una commissione tributaria regionale, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, e da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titolare. Non possono essere nominati componenti della commissione i magistrati e i professori universitari che, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario, amministrativo e contabile.

3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.

4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati

scritti. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.

5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i professori universitari a riposo da non più di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.

6. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.

7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

8. A ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. La commissione e le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925.

9. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell'Area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze »;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. - (*I giudici delle commissioni tributarie regionali*) - 1. I giudici delle commissioni tributarie regionali e di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 1-bis, comma 1 »;

f) all'articolo 6:

1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « I presidenti delle commissioni tributarie provinciali assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 »;

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« *I-ter*. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla commissione tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione »;

3) al comma 2, dopo le parole: « ciascun collegio giudicante » sono inserite le seguenti: « ovvero ciascun giudice monocratico »;

g) all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), la parola: « settantadue » è sostituita dalla seguente: « sessantasette »;

h) all'articolo 8, al comma 1 è premesso il seguente:

« *01*. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 »;

i) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *I*. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria »;

2) al comma 2, dopo le parole: « deliberazioni di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « relative alle nomine successive alla prima, »;

3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

l) all'articolo 11:

1) al comma 1, dopo le parole: « La nomina » sono inserite le seguenti: « dei

giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022, »;

2) al comma 2:

2.1) le parole: «I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali » sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati tributari di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al comma 1 »;

2.2) la parola: « settantacinquesimo » è sostituita dalla seguente: « settantesimo »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto »;

4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. Ferme restando le modalità indicate nel comma 4-*ter*, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di commissioni tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interPELLI per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.

4-ter. L'assegnazione degli incarichi è disposta nel rispetto delle seguenti modalità:

a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente delle commissioni tributarie provinciali e regionali e di componente delle commissioni tributarie è portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;

b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3 e 5 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza;

c) la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica »;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data

di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;

b) rapporto annuo pari o superiore al sessanta per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato »;

m) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole: « delle commissioni tributarie » sono aggiunte le seguenti: « presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 »;

2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

« 3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui »;

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « dei giudici tributari »;

n) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (*Trattamento economico dei magistrati tributari*) - 1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all'articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 24 settembre 2021, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale »;

o) all'articolo 24:

1) al comma 2, le parole: « affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti » sono soppresse;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza è istituito l'Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. L'Ufficio ispettivo può svolgere, previa intesa con la Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attività congiunte presso le commissioni tributarie, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.

2-ter. I componenti dell'Ufficio ispettivo sono esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le commissioni tributarie. Ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di commissione tributaria »;

p) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

« Art. 24-bis. - (*Ufficio del massimario nazionale*) - 1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.

2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all'Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali. La nomina del direttore e dei componenti dell'ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L'incarico del direttore e dei componenti dell'Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

3. L'Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in

massime le decisioni delle commissioni tributarie regionali e le più significative tra quelle emesse dalle commissioni tributarie provinciali.

4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte.

6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all'articolo 32 e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. I componenti dell'Ufficio del massimario nazionale possono essere esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le commissioni tributarie. In caso di esonero, ai giudici tributari componenti dell'Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13, pari alla metà dell'ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l'incarico di presidente di commissione tributaria »;

q) l'articolo 40 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023;

r) la tabella F è sostituita dalle tabelle F e F-bis di cui all'allegato annesso alla presente legge;

s) le tabelle C, D ed E sono abrogate.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il comma 311 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

3. I primi tre bandi di concorso di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati

successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura del 15 per cento a favore dei giudici tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni;

c) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.

4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello. Il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non può superare le cinquanta unità; qualora l'opzione sia esercitata da più di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne può comunque ammettere al transito più di cinquanta. In relazione ai transiti di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di garantire la

corretta allocazione delle risorse nell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati.

5. Per le finalità di cui al comma 4, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le commissioni tributarie regionali e di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi.

6. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione;

b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

7. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale, redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 3, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a

sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo

8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 6 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-*bis* allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti.

9. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere cento unità di magistrati tributari per l'anno 2023, con le procedure di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo, e 68 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unità, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

10. Per le medesime finalità indicate nel comma 9, a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti nel Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni rispettivamente, in materia di *status* giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonché diciotto posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di commissioni tributarie. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale così composto:

a) per l'anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di commissioni tributarie e 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;

b) per l'anno 2022, 25 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, di cui 15 unità da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria e 10 unità da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

c) per l'anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell'Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie.

11. Per fare fronte all'urgente necessità di attivare le procedure di riforma previste

dalla presente legge, il personale non dirigenziale in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla predetta data, non abbia optato per la permanenza presso l'amministrazione di appartenenza è inquadrato nell'ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle facoltà assunzionali vigenti.

12. Sono fatte salve le procedure concorsuali di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, bandite e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando.

13. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individua le sedi delle commissioni tributarie nelle quali non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale in applicazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera l), numero 2.2), del presente articolo, al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un'indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di processo tributario)

1. Dopo l'articolo 363 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« Art. 363-bis. - (*Principio di diritto in materia tributaria*) - Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può proporre ricorso per chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge un principio di diritto nella materia tributaria in presenza dei seguenti presupposti:

a) la questione di diritto presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle commissioni tributarie provinciali o regionali;

b) la questione di diritto sia nuova, o perché avente ad oggetto una norma di nuova introduzione o perché non trattata in precedenza dalla Corte di cassazione;

c) la questione di diritto, per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.

Il ricorso del Procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'istanza, è depositato presso la cancelleria della Corte ed è rivolto al primo presidente, il quale con proprio decreto lo dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al primo comma.

Se non dichiara l'inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del ricorso nell'interesse della legge dinanzi alle sezioni unite ovvero alla sezione semplice tabellarmente competente per l'enunciazione del principio di diritto.

La pronuncia della Corte non ha effetto diretto sui provvedimenti dei giudici tributari ».

2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - (*Competenza del giudice monocratico*) - 1. Le commissioni tributarie provinciali decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2.

3. Nel procedimento davanti alla commissione tributaria provinciale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale »;

b) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Non è ammesso il giuramento. La commissione tributaria, ove lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile, quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso. In tali casi la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale »;

c) all'articolo 15, il comma 2-octies è sostituito dal seguente:

« 2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbiano formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al conte-

nuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione »;

d) dopo l'articolo 48-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 48-*bis*.1 - (*Conciliazione proposta dalla commissione tributaria*) - 1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'articolo 17-*bis* la commissione, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.

3. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice »;

e) all'articolo 48-*ter*, comma 2, le parole: « all'articolo 48-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 48-*bis* e 48-*bis*.1 »;

f) all'articolo 52, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La sen-

tenza della commissione provinciale pronunciata dal giudice monocratico di cui all'articolo 4-*bis* può essere appellata esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell'Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione »;

g) dopo l'articolo 62-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 62-*ter.* – (*Rinvio pregiudiziale*) –
1. La commissione tributaria provinciale o regionale può disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione di diritto idonea alla definizione anche parziale della controversia, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di cassazione;

b) si tratti di una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza per l'oggetto o per la materia;

c) la questione presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle commissioni tributarie provinciali o regionali;

d) si tratti di questione che, per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.

2. Il giudice, se ritiene di disporre il rinvio pregiudiziale, assegna alle parti un termine non superiore a quaranta giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni

sulla questione di diritto. Con l'ordinanza che formula la questione dispone altresì la sospensione del processo fino alla decisione della Corte di cassazione.

3. Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, con proprio decreto la dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al comma 1.

4. Se non dichiara l'inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi alle sezioni unite ovvero alla sezione semplice tabellarmente competente, in pubblica udienza, per l'enunciazione del principio di diritto.

5. Il provvedimento con il quale la Corte di cassazione definisce la questione di diritto è vincolante per il giudice nel procedimento nel cui ambito è stato disposto il rinvio. Il provvedimento conserva il suo effetto vincolante anche nel processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda ».

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023:

a) il comma 3-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 2012, n. 44, è abrogato;

b) all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

1) al comma 12, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 13, il primo periodo è soppresso;

c) gli importi dei compensi fissi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2019 sono aumentati del 130 per cento;

d) per l'incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale

amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio presso le commissioni tributarie, è autorizzata la spesa complessiva annua di 7 milioni di euro.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 1.043.660 euro nel 2022, 23.009.208, a euro nel 2023, a 29.903.110 euro nel 2024, a 37.481.781 euro nel 2025, a 44.943.259 euro nel 2026, a 54.526.930 euro nel 2027, a 63.434.937 euro nel 2028, a 72.845.577 euro nel 2029, a 82.109.696 euro nel 2030, a 83.992.964 euro nel 2031, a 86.364.141 euro nel 2032, a 88.100.715 euro nel 2033, a 90.567.435 euro nel 2034, a 92.095.433 euro nel 2035, a 96.446.799 euro nel 2036, a 99.790.429 euro nel 2037, a 103.631.079 euro nel 2038, a 106.941.299 euro nel 2039, a 110.615.019 euro nel 2040, a 113.830.603 euro nel 2041, a 119.416.087 euro nel 2042, a 123.901.435 euro nel 2043, a 126.357.527 euro nel 2044, a 128.617.099 euro nel 2045, a 130.475.811 euro nel 2046, a 132.334.523 euro nel 2047, a 133.946.055 euro nel 2048, e a 135.557.587 euro a decorrere dal 2049, si provvede, quanto a 145.956 euro per l'anno 2026 e a 6.800.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 815.140 euro per l'anno 2027, a 7.485.486 euro per l'anno 2028, a 14.863.755 euro per l'anno 2029, a 22.362.380 euro per l'anno 2030, a 22.172.219 euro per l'anno 2031, a 22.285.206 euro per l'anno 2032, a 21.804.648 euro per l'anno 2033, a euro 22.177.410 per l'anno 2034, a 21.488.276 euro per l'anno 2035, a 23.971.503 euro per l'anno 2036, a 25.118.530 euro per l'anno 2037, a 27.398.976 euro per l'anno 2038, a

29.210.579 euro per l'anno 2039, a
31.775.733 euro per l'anno 2040, a
34.231.744 euro per l'anno 2041, a
38.852.365 euro per l'anno 2042, a
42.762.901 euro per l'anno 2043, a
44.664.710 euro per l'anno 2044, a
46.493.173 euro per l'anno 2045, a
47.715.486 euro per l'anno 2046, a
49.040.444 euro per l'anno 2047, a
50.282.454 euro per l'anno 2048, a
51.750.283 euro per l'anno 2049, a
51.503.935 euro per l'anno 2050, a
51.380.761 euro per l'anno 2051, a
51.278.116 euro per l'anno 2052 e a
51.257.587 euro a decorrere dall'anno 2053,
mediante riduzione del Fondo di cui all'ar-
ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e, per la restante parte, a valere sulle
risorse previste a legislazione vigente che si
rendono disponibili per effetto della mancata
riassunzione dei giudici tributari di cui al
ruolo ad esaurimento.

2. Il Ministro dell'economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere *l*), numero 2.2.), *o*) e *p*), si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), si appli-
cano ai ricorsi notificati a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente
legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere *a*) e *f*), si applicano ai ri-
corsi notificati a decorrere dal 1° gennaio
2023. Entro il 31 dicembre 2022, con de-
creto del Ministro dell'economia e delle fi-
nanze, ai sensi dell'articolo 13 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è stabilita la misura del compenso variabile spettante al presidente, al presidente di sezione delle commissioni tributarie e al giudice monocratico per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*).

ALLEGATO

(Art. 1, comma 1, lettera r)

« TABELLA F

(Articoli 11, commi 4-bis 4-ter, 43, commi 3 e 4, e 44)

Punteggio dei servizi prestati nelle commissioni tributarie per anno o frazione di anno superiore a sei mesi

Commissione tributaria di I grado

Giudice	0,50
Vice presidente di sezione	1
Presidente di sezione	1,50
Presidente di commissione	2

Commissione tributaria di II grado

Giudice	1
Vice presidente di sezione	1,50
Presidente di sezione	2
Presidente di commissione	2,50

Commissione tributaria provinciale e di I grado di Trento e di Bolzano

(dopo il 1° aprile 1996)

Giudice	1,50
Vice presidente di sezione	2
Presidente di sezione	2,50
Presidente di commissione	3,50

Commissione tributaria regionale e di II grado di Trento e di Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché commissione tributaria centrale

Giudice	2
Vice presidente di sezione	2,50
Presidente di sezione	3
Presidente di commissione	4

È equiparata al servizio di presidente di commissione tributaria regionale l'attività prestata dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis*, i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1.25.

TABELLA F-bis
(Articolo 13-bis, comma 2)

Importi degli stipendi rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021

Magistratura tributaria Qualifica	Stipendio annuo lordo
Magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina	81.416,65
Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina	69.466,05
Magistrato tributario dopo tredici anni dalla nomina	61.880,87
Magistrato tributario dopo quattro anni dalla nomina	54.295,69
Magistrato tributario fino al quarto anno dalla nomina	39.122,06

».

€ 4,00